



*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*  
**di concerto con**  
*Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

*Il Ministro dell'interno*

*Il Ministro della salute*

VISTA la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950);

VISTA la Convenzione di Ginevra (1951) relativa allo statuto dei rifugiati;

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare di Montego Bay del 10.12.1982, e, in particolare, l'articolo 19;

VISTO l'articolo 83 del Codice della navigazione;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934 n°1265;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il DPR n. 232 del 4 aprile 2001, recante il Regolamento concernente la concessione della libera pratica alle navi;

VISTO la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza con il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i divieti, le sospensioni e le limitazioni introdotti, a tutela della salute pubblica, dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020, quali misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l'articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della Salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione, con

riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

VISTO che con dichiarazione del 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato che la epidemia di COVID-19 costituisce una emergenza sanitaria di interesse globale, e che in data 11 marzo 2020 la stessa Agenzia sanitaria dell'ONU ha dichiarato che la diffusione del virus SARS-CoV-2, agente responsabile della forma morbosa – ha una diffusione pandemica, non potendosi quindi escludere la sua circolazione in nessun continente o regione geografica del mondo;

VISTA l'ordinanza 28 marzo 2020 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020 con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure d'ingresso delle persone fisiche in Italia e le relative prescrizioni al fine di evitare la diffusione e il contagio del COVID-19;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 145 del 3 aprile 2020 con il quale sono state ulteriormente disciplinate le misure d'ingresso delle persone fisiche in Italia e le relative prescrizioni al fine di evitare la diffusione e il contagio del COVID-19;

VISTE le linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare adottate dal Comitato Marittimo per la Sicurezza che prevedono che il governo responsabile per la regione SAR in cui siano stati recuperati i sopravvissuti sia responsabile di fornire un "luogo sicuro";

TENUTO CONTO che, in considerazione della situazione di emergenza connessa alla diffusione del coronavirus e dell'attuale situazione di criticità dei Servizi Sanitari Regionali e all'impegno straordinario svolto dai medici e da tutto il personale sanitario per l'assistenza ai pazienti Covid-19, non risulta allo stato possibile assicurare sul territorio italiano la disponibilità di tali luoghi sicuri, senza compromettere la funzionalità delle strutture nazionali sanitarie, logistiche e di sicurezza dedicate al contenimento della diffusione del contagio e di assistenza e cura ai pazienti Covid-19;

CONSIDERATO che alle persone eventualmente soccorse, tra le quali non può escludersi la presenza di casi di contagio Covid-19, deve essere assicurata l'assenza di minaccia per la propria vita, il soddisfacimento delle necessità primarie e l'accesso a servizi fondamentali sotto il profilo sanitario, logistico e trasportistico;

RITENUTO necessario porre in essere ogni iniziativa necessaria, che tenga conto anche, del consistente impegno delle forze di polizia nel controllo del territorio, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dettate in materia di emergenza sanitaria, nonché assicurare l'efficacia delle misure di contenimento della diffusione epidemiologica adottate sino ad ora;

RITENUTO necessario, al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in relazione al predetto stato di pandemia, disporre misure straordinarie di prevenzione del rischio di contagio con riferimento ai casi di soccorso effettuati da parte di unità battenti bandiera straniera che abbiano condotto le operazioni al di fuori dall'area SAR italiana, in assenza del coordinamento del IMRCC Roma;

RITENUTO che le attività assistenziali e di soccorso da attuarsi nel "porto sicuro" possano essere assicurate dal paese di cui le unità navali battono bandiera laddove abbiano condotto le operazioni al di fuori dall'area SAR italiana, in assenza del coordinamento del IMRCC Roma;

## DECRETA


### Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Per l'intero periodo di durata dell'emergenza sanitaria nazionale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e definizione di Place of Safety ("luogo sicuro"), in virtù di quanto previsto dalla Convenzione di Amburgo, sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, per i casi di soccorso effettuati da parte di unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell'area SAR italiana.

### Art. 2 (Disposizioni generali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di sua adozione e per la durata del periodo di emergenza sanitaria di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE



IL MINISTRO DELL' INTERNO



IL MINISTRO DELLA SALUTE

